

Convenzione tra la Santa Sede e il Principato di Monaco

La Santa Sede rappresentata dal suo plenipotenziario Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Achille Silvestrini Arcivescovo Titolare di Novaliciana, Segretario di Stato per gli Affari Pubblici della Chiesa e

il Principato di Monaco rappresentato dal Suo Plenipotenziario Sua Eccellenza Sig. César Charles Solamito, Ambasciatore Straordinario di S.A.S il Principe di Monaco;

Considerati gli eccellenti rapporti esistenti tra la Chiesa e il Governo del Principato di Monaco, rapporti sino ad oggi regolamentati in base alla Bolla "Quemadmodum sollicitus" del 15 marzo 1886;

considerati i cambiamenti intercorsi da allora nella vita religiosa, civile e culturale;

convinti dell'opportunità di modificare le norme stabilite da detta Bolla per conformarle agli orientamenti dettati dal Concilio ecumenico Vaticano II,

è stato convenuto quanto segue:

I. La Sede vescovile di Monaco è elevata alla dignità di Sede arcivescovile.

II. Il diritto di nomina dell'Arcivescovo è di esclusiva competenza della Sede Apostolica. Prima di nominare l'Arcivescovo ovvero un Coadiutore con diritto di successione, la Santa Sede comunicherà confidenzialmente il nome della persona prescelta a S.A.S il Principe di Monaco allo scopo di conoscere eventuali obiezioni di carattere civile o politico riguardo a detta persona. Le Parti contraenti applicheranno tale procedura con la dovuta sollecitudine e nel massimo riserbo.

L'annuncio della nomina sarà fatto simultaneamente a Roma e a Monaco.

III. Gli incarichi ecclesiastici nell'Arcidiocesi di Monaco sono conferiti dall'Arcivescovo che, prima di procedere alla prima nomina di un ecclesiastico, comunicherà al Governo del Principato il nominativo per sapere se vi sono eventuali eccezioni di ordine civile o politico a tale designazione.

I nominativi degli ecclesiastici successivi alla prima nomina saranno comunicati dalla Curia arcivescovile al Governo del Principato per conseguire tutti gli effetti civili.

Per ottenere l'incardinazione nella Arcidiocesi di Monaco, gli ecclesiastici non originari del luogo dovranno aver esercitato il loro ministero a Monaco per almeno tre anni e ottenere l'approvazione definitiva da parte del Governo del Principato. Se ci fossero delle obiezioni di ordine civile o politico all'approvazione definitiva, saranno comunicate confidenzialmente all'Arcivescovo.

IV. Fermi restando i servizi particolari attinenti l'esercizio delle loro mansioni, l'Arcidiacono del Capitolo della Cattedrale e il parroco saranno nominati dall'Arcivescovo in accordo con S.A.S. il Principe di Monaco.

Il Cappellano della Casa Reale è presentato da S.A.S. il Principe di Monaco all'Arcivescovo per ottenere l'istituzione canonica.

V. La parrocchia di San Carlo resta affidata, a titolo permanente, alla Congregazione degli Oblati di san Francesco de Sales.

VI. Il Governo del Principato continuerà a collaborare alla erezione, attività e gestione delle opere parrocchiali e religiose necessarie ad un ottimale svolgimento dell'attività propria della Chiesa e a contribuire alla loro realizzazione.

VII. Le disposizioni della Costituzione Apostolica "Quemadmodum sollicitus" del 15 marzo 1886 contrarie a quanto è stabilito dalla presente Convenzione sono abrogate.

VIII. Se difficoltà dovessero sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione di una delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti troveranno insieme una amichevole soluzione.

IX. La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di ciò la presente Convenzione è stata firmata.

Firma 25 luglio 1981; ratifica 30 luglio 1981.